

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1407

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VINCI, MOLINARI, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELLOTTI, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPARVI, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLMELLERE, COMAROLI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MARCHETTI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, TARANTINO, TATEO, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, VIVIANI, ZICCHIERI**

Norme in materia di facoltatività dei corsi di formazione periodica per i soggetti che esercitano professioni regolamentate

*Presentata il 29 novembre 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra i molteplici obblighi previsti da norme di rango primario, che prevedono sanzioni in caso di loro inosservanza, cui sono tenuti i soggetti che esercitano professioni regolamentate ovvero riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice Civile, vi rientra anche la frequenza

dei corsi di aggiornamento o di formazione periodica, che sono erogati per lo più da enti privati, seppure riconosciuti dall'ordinamento.

I citati professionisti svolgono attività sul libero mercato e la quasi totalità del loro tempo è dedicata all'esercizio della professione per la quale sono abilitati. La

frequenza obbligatoria dei corsi, per numerose ore nel corso dell'anno, spesso non continuative, comporta ingenti oneri sia diretti che indiretti a causa delle giornate di lavoro perse, anche ulteriori rispetto a quelle dedicate alla frequenza, oltre che per i costi economici che tali corsi comportano.

Invero, nulla eccependo sulla utilità di frequentare i corsi di formazione per es-

sere costantemente aggiornati in merito al contesto in cui si opera, al fine di rendere più flessibile la partecipazione ai suddetti corsi, la presente proposta di legge prevede che la frequenza non sia obbligatoria ma facoltativa e che la stessa sia annotata negli albi o elenchi cui i professionisti interessati sono iscritti, in modo da rendere pubblico tale dato.

**PROPOSTA DI LEGGE**

—

**Art. 1.**

1. La frequenza dei corsi di aggiornamento o di formazione periodica, già prevista come obbligatoria, è da intendersi facoltativa per i soggetti che esercitano professioni regolamentate, escluse le professioni sanitarie. Negli albi o negli elenchi ai quali i medesimi sono iscritti è annotata l'avvenuta frequenza dei citati corsi da parte del professionista.



\*18PDL0038890\*